Circ.174

Agli studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Sito Web
Bacheca

IPSEOA Pellegrino Artusi - Roma
Prot. 0014516 del 04/12/2025
IV-8 (Uscita)

Oggetto: Somministrazione farmaci a scuola

In riferimento alle problematiche relative alla somministrazione di farmaci agli allievi ed in considerazione del fatto che in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria) la somministrazione di farmaci può rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere dell'allievo, al fine di tutelarne il diritto allo studio è stata definita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all'interno dell'Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci "salvavita". (Min. P.I. prot 2312 del 2005).

In tale evenienza, qualora non sia possibile l'intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o affidatari degli allievi e non sia stata da loro richiesto a tal fine l'accesso nell'edificio scolastico, è possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che si renda volontariamente disponibile, abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e/o corsi specifici di formazione sulla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASL competenti.

La somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è subordinata ad una richiesta da parte dei genitori o affidatari dell'allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una certificazione medica relativa allo stato di salute dell'allievo ed al farmaco da utilizzare, unitamente ad uno specifico "protocollo sanitario" relativo alla somministrazione.

In caso di somministrazione di farmaci indispensabili e salvavita, il personale resosi disponibile alla somministrazione e gli addetti al primo soccorso, se avranno seguito le indicazioni del "protocollo sanitario", saranno in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile.

Stando all'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Salute, la mancata somministrazione di farmaci (compresi i farmaci salvavita) da parte del personale scolastico non addetto al primo soccorso non configura in alcun modo la fattispecie di omissione di soccorso.

Tuttavia le linee guida sopramenzionate, l'assenza di riferimenti normativi specifici e l'assenza di procedimenti giurisprudenziali o di indicazioni anche solo convenzionali (quali i contratti del pubblico impiego o convenzioni fra ASL e strutture scolastiche), non consentono di fornire univoche raccomandazioni di comportamento nel caso di malattie croniche che richiedono somministrazione di farmaci salvavita; pertanto, al fine di evitare situazioni di indeterminatezza, è opportuno fornire una specifica procedura e la relativa modulistica per la somministrazione di farmaci salvavita, ma è anche necessario richiamare gli istituti giuridici generali che disciplinano la condotta dell'insegnante che non si rende disponibile alla somministrazione di tali farmaci, quando la detta somministrazione non necessita di specifiche cognizioni sanitarie o discrezionalità tecniche da parte del somministratore.

Secondo il parere di esperti giuristi è opportuno richiamare innanzitutto l'art. 40 del c.p. che ha introdotto la cosiddetta CLAUSOLA GENERALE DI EQUIVALENZA CAUSALE: "*Nessuno può essere*

punito per un fatto preveduto dalla legge se l'evento dannoso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione" ovvero "NON IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L'OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE EQUIVALE A CAGIONARLO". In sostanza il dovere d'impedire eventi lesivi a carico di interessi altrui rappresenta una eccezione e tale eccezione è ammissibile proprio in presenza di un obbligo giuridico, che può derivare dalla LEGGE, da CONTRATTO o da una precedente azione pericolosa. Dalla esistenza di uno specifico obbligo deriva così il concetto di POSIZIONE DI GARANZIA.

L'insegnante nello svolgimento della sua attività assume certamente una POSIZIONE DI GARANZIA ed in particolare una posizione di protezione che è l'obbligo di VIGILANZA ed è tenuto ad osservate tale obbligo in ogni momento in cui l'alunno sia a lui affidato.

Quindi l'insegnante, in considerazione del ruolo assunto, assume una posizione di garanzia (di sorveglianza) a tutela della integrità fisica dell'alunno. Dalla posizione di garanzia derivano gli obblighi di impedire che la integrità fisica dell'alunno sia lesa da situazioni di pericolo o da condotte pericolose dello stesso alunno o di suoi compagni. Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi un danno all'alunno, l'insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l'obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori

La giurisprudenza, sia civile sia penale, ha avuto modo di affrontare ripetutamente la violazione agli obblighi di vigilanza, sollevando l'insegnante da responsabilità solo allorquando l'evento dannoso è risultato essere imprevisto ed imprevedibile.

L'evento dannoso da mancata somministrazione di farmaci salvavita, che non necessitano di competenze specialistiche o discrezionali ma la cui possibilità di verificarsi è attestata dalla opportuna certificazione medica presentata dai genitori, è invece un evento prevedibile e prevenibile.

In particolare nel caso di farmaci salvavita che prevedono un tempo di somministrazione talmente breve da risultare vano l'intervento degli addetti al primo soccorso, il rifiuto dell'insegnante, che si è dichiarato non disponibile alla somministrazione, potrebbe esporre a pericolo di morte l'alunno e, pertanto, potrebbe configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto e punito dallo art. 591 c.p. ("*Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*") e l'inadempimento della obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli alunni, esponendo l'insegnante (e la Scuola nel caso non avesse messo a conoscenza l'insegnante indisponibile) a forme di responsabilità risarcitoria derivante dell'art. 2048 c.c.

Quanto in premessa è comunicato, al fine di mettere a conoscenza gli insegnanti che non intendono dare la disponibilità alla somministrazione di farmaci salvavita delle responsabilità cui andrebbero incontro e sollevare, di conseguenza, la scuola da forme di responsabilità risarcitoria derivante dell'art. 2048 c.c..

Infine per evitare situazioni di indeterminatezza si fornisce in allegato, una specifica procedura e la relativa modulistica, per la somministrazione dei farmaci a scuola già oggetto di precedente circolare.

PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA

Premessa

L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica.

Considerato che:

1. il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;

2. l'attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;

3. la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;

4. nei casi in cui il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le

modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.

Iter procedurale/Modulistica

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale sono invitati a presentare domanda scritta al Dirigente Scolastico e consegnare la documentazione opportuna, quale la prescrizione del medico curante, la richiesta di somministrazione farmaci nei locali ed in orario scolastico, piano d'intervento personalizzato e verbale di consegna alla scuola del farmaco, usando, rispettivamente gli allegati 1, 2, 3, 4 pubblicati con la presente, predisposti dalla scuola e da compilare, rispettivamente, dai genitori/esercenti la potestà genitoriale e dal medico curante.

Anche coloro che hanno provveduto, negli anni scolastici precedenti, a richiedere la somministrazione di farmaci salvavita durante l'orario scolastico, sono tenuti a rinnovare la richiesta per il nuovo anno scolastico, usando gli allegati allo scopo predisposti.

I genitori interessati sono invitati a **inviare i moduli**, in tempi adeguati per consentire all'istituto di predisporre quanto necessario, corredati di copia del documento di identità di entrambi i genitori, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: didattica@artusiroma.org .

Si chiede ai genitori che fanno l'invio della documentazione di scrivere nell'oggetto la dicitura: "*Documentazione somministrazione farmaci a scuola - Cognome e Nome alunno - classe sezione*".

Per quanto attiene alla consegna del farmaco, le famiglie sono invitate a presentarsi direttamente all'ufficio dei responsabili di sede, successivamente all'invio di quanto specificato ai capoversi precedenti.

Si allega:

- ALLEGATO 1 Certificazione medica con attestazione per la somministrazione dei farmaci nei locali ed in orario scolastico e Piano Terapeutico
- ALLEGATO 2 Richiesta di somministrazione farmaci nei locali ed in orario scolastico
- ALLEGATO 3 Verbale di consegna alla scuola del farmaco
- ALLEGATO 4 Piano di intervento personalizzato (pip)

Il Dirigente Scolastico
Maura Lombardi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.lgs. 39/93)